

## REGOLAMENTO (CE) N. 2588/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1994

che rettifica il regolamento (CE) n. 2500/94 che stabilisce i quantitativi attribuiti agli importatori di giocattoli di cui al codice NC 9503 41 a titolo del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che con il regolamento (CE) n. 2500/94, del 14 ottobre 1994, che stabilisce i quantitativi attribuiti agli importatori di giocattoli, di cui al codice NC 9503 41 a titolo del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio<sup>(2)</sup>, la Commissione ha fissato i criteri quantitativi secondo i quali le autorità nazionali competenti degli Stati membri possono soddisfare le richieste degli importatori, tradizionali e non, di giocattoli che rientrano nel codice NC 9503 41 a titolo del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che, all'atto della stampa per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, si

è insinuato un errore nel testo del primo articolo del regolamento (CE) n. 2500/94;

considerando che tale errore deve essere corretto al più presto; che, poiché le autorità nazionali competenti hanno informato la Commissione che il testo errato non è stato applicato, è opportuno prevedere che tale rettifica prenda effetto alla data di pubblicazione del regolamento in questione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2500/94, come tasso di riduzione applicabile agli importatori tradizionali si deve leggere « 80,432 % » anziché « 79,759 % ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1.